

**Accordo amministrativo
concernente l'applicazione della Convenzione
di sicurezza sociale del 4 giugno 1996
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria**

Concluso il 20 febbraio 1998

Entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 1998

(Stato 9 maggio 2000)

In conformità all'articolo 18 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996² tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria, detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti, ossia

*per la Confederazione Svizzera,
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali*
e

*per la Repubblica d'Ungheria,
il Ministero della previdenza sociale*

hanno concordato le disposizioni seguenti:

**Titolo I
Disposizioni generali**

Art. 1

I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso significato di quelli usati nella Convenzione.

Art. 2

Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell'articolo 18 lettera c della Convenzione:

A. in Svizzera

- i. la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra (detta in seguito «Cassa svizzera di compensazione») per quanto riguarda l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- ii. l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna per l'assicurazione malattie;

RU 2000 1221

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² RS 0.831.109.418.1

B. in Ungheria

- i. l'amministrazione generale dell'assicurazione ungherese per le rendite, per le rendite vecchiaia, superstiti e invalidità e
- ii. la Cassa nazionale per l'assicurazione sanitaria, per l'assicurazione malattie e l'assicurazione maternità nonché per la questione dell'affiliazione.

Art. 3

1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti o, con il loro consenso, gli organismi di collegamento stabiliscono di comune accordo il contenuto e la forma dei moduli necessari all'applicazione della Convenzione e del presente Accordo.
2. Per facilitare l'applicazione della Convenzione e del presente Accordo gli organismi di collegamento concordano, per quanto possibile, misure volte ad allestire e a proseguire lo scambio elettronico dei dati.
3. Per la trasmissione di dati relativi a persone si applica il diritto interno sulla protezione dei dati. Tali dati possono essere usati solo per l'applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Titolo II**Norme giuridiche applicabili****Art. 4**

1. Nei casi di cui all'articolo 7 paragrafo 1 primo periodo della Convenzione, le istituzioni dello Stato contraente indicate nel paragrafo 2, le cui norme giuridiche restano applicabili, attestano, su richiesta, che la persona interessata rimane sottoposta a tali norme giuridiche.
2. L'attestazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata sull'apposito modulo:
 - a. in Svizzera, dalla competente Cassa di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
 - b. in Ungheria, dalla Cassa nazionale per l'assicurazione sanitaria.
3. Le domande volte a prorogare la durata del distaccamento devono essere inoltrate prima della scadenza dell'attestazione alla competente autorità dello Stato contraente dal cui territorio la persona è stata distaccata. Se detta autorità approva la domanda, essa si accorda tramite scambio di lettere con l'autorità dell'altro Stato contraente e comunica la sua decisione al richiedente e alle istituzioni interessate del suo Paese.

Art. 5

1. Per esercitare il diritto d'opzione previsto nell'articolo 8 paragrafi 2 e 3 della Convenzione:

- a. i lavoratori impiegati in Svizzera comunicano la loro scelta alla Cassa nazionale per l'assicurazione sanitaria,
 - b. quelli impiegati in Ungheria alla Cassa federale di compensazione a Berna.
2. Se i lavoratori menzionati nell'articolo 8 paragrafi 2 e 3 della Convenzione optano a favore delle norme giuridiche dello Stato contraente rappresentato, le istituzioni competenti di questo Stato rilasciano un'attestazione da cui risulta che essi sono sottoposti a queste norme giuridiche.

Art. 6

Nei casi di cui all'articolo 10 paragrafo 2 della Convenzione, le persone interessate devono presentarsi alla cassa di compensazione cantonale del Cantone sul cui territorio esse hanno risieduto da ultimo.

Titolo III Disposizioni particolari

Capitolo 1: Malattia e maternità

Art. 7

1. Per beneficiare delle agevolazioni previste nell'articolo 11 della Convenzione, la persona interessata presenta all'assicuratore svizzero presso il quale richiede l'affiliazione all'assicurazione un'attestazione indicante la data dell'uscita dall'assicurazione malattie ungherese nonché i periodi d'assicurazione assolti in Ungheria.
2. L'attestazione è rilasciata dalla Cassa nazionale per l'assicurazione sanitaria su istanza del richiedente. Se il richiedente non è in possesso dell'attestazione, per ottenerla l'assicuratore svizzero che si occupa della domanda di affiliazione può rivolgersi, direttamente oppure tramite l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale per l'assicurazione sanitaria.

Art. 8

1. Per beneficiare delle agevolazioni previste nell'articolo 12 lettere a e b della Convenzione, la persona interessata presenta alla Cassa del Comitato per l'assicurazione sanitaria del luogo di domicilio e al datore di lavoro un'attestazione indicante la data dell'uscita dall'assicurazione malattie svizzera nonché i periodi d'assicurazione assolti in Svizzera.
2. L'attestazione è rilasciata dall'assicuratore svizzero presso il quale la persona interessata era assicurata su istanza del richiedente. Se il richiedente non è in possesso dell'attestazione, per ottenerla la Cassa nazionale per l'assicurazione sanitaria può rivolgersi all'assicuratore svizzero.

Capitolo 2: Vecchiaia, invalidità e decesso

Art. 9

1. Le persone residenti in Ungheria che pretendono prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti o l'invalidità inoltrano la loro richiesta all'amministrazione generale dell'assicurazione ungherese per le rendite.
2. Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni dell'assicurazione ungherese per le rendite inoltrano la loro richiesta alla Cassa svizzera di compensazione.
3. Per le richieste di prestazioni si utilizzano gli appositi moduli.
4. L'organismo di collegamento che ha ricevuto la richiesta di prestazioni appone la data di ricevimento sul modulo, verifica se la richiesta è completa, controlla se tutti i documenti richiesti sono stati allegati e attesta, sempre sul modulo, la validità degli atti ufficiali acclusi. Poi trasmette la richiesta nonché i documenti e gli atti allegati all'organismo di collegamento dell'altro Stato contraente. Quest'organo può richiedere altre informazioni e attestazioni al primo organismo di collegamento oppure direttamente ai richiedenti o ai loro datori di lavoro.

Art. 10

1. Su richiesta dell'amministrazione generale dell'assicurazione ungherese per le rendite, la Cassa svizzera di compensazione le fornisce un estratto dei periodi di assicurazione compiuti in virtù delle norme giuridiche svizzere.
2. Su richiesta della Cassa svizzera di compensazione, l'amministrazione generale dell'assicurazione ungherese per le rendite le trasmette tutte le indicazioni necessarie all'applicazione dell'articolo 14 lettera c della Convenzione.

Art. 11

1. Quando, giusta l'articolo 15 paragrafi 2 e 4 della Convenzione, i cittadini ungheresi o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un'indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro anche l'importo che sarebbe loro versato, all'occorrenza, al posto della rendita. Essa indica parimenti la durata complessiva dei periodi d'assicurazione presi in considerazione.
2. L'avente diritto deve fare la propria scelta entro il termine di 60 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione.
3. Se l'avente diritto non fa la propria scelta entro il termine previsto, l'organo svizzero competente gli assegna l'indennità unica.

Art. 12

L'istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni indicando i rimedi giuridici e ne invia una copia all'organismo di collegamento dell'altro Stato contraente.

Art. 13

Le prestazioni sono versate all'avente diritto tramite l'istituzione debitrice di prestazioni nei termini previsti dalle norme giuridiche per essa vigenti.

Titolo IV
Disposizioni varie**Art. 14**

Nei casi menzionati nell'articolo 24 paragrafo 2 della Convenzione, l'istituzione dello Stato contraente sul cui territorio si trova il debitore riscuote presso quest'ultimo il credito complessivo a condizione che l'istituzione dell'altro Stato contraente ne faccia richiesta.

Art. 15

Gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti si trasmettono le statistiche concernenti i versamenti effettuati ogni anno agli aventi diritto in applicazione della Convenzione. Tali statistiche danno indicazioni, suddivise per tipo di prestazione, sul numero degli aventi diritto e sull'importo complessivo delle prestazioni concesse.

Art. 16

1. I beneficiari di prestazioni concesse secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente comunicano all'istituzione competente, direttamente oppure tramite gli organismi di collegamento, qualsiasi cambiamento concernente la situazione personale o familiare, lo stato di salute o la capacità di lavoro e di guadagno suscettibile d'influenzare i loro diritti o obblighi riguardo alle norme giuridiche menzionate nell'articolo 2 della Convenzione e sulla base delle disposizioni della Convenzione.
2. Le istituzioni si informano reciprocamente tramite gli organismi di collegamento di qualsiasi modifica ai sensi del paragrafo 1 che viene loro comunicata.

Art. 17

1. Su richiesta, l'istituzione di uno degli Stati contraenti fornisce gratuitamente a quella dell'altro Stato contraente tutta la documentazione medica in suo possesso connessa con l'invalidità del richiedente o del beneficiario.
2. Quando l'istituzione di uno Stato contraente chiede che il richiedente o il beneficiario di una prestazione sia sottoposto a un esame medico, l'istituzione dell'altro Stato contraente organizza l'esame richiesto sul territorio in cui la persona interessata risiede conformemente alle norme giuridiche valide per detta istituzione e a spese dell'istituzione che l'ha richiesto.
3. Le spese menzionate nel paragrafo 2 vengono rimborsate su presentazione di un conteggio particolareggiato e corredato dei documenti giustificativi. I dettagli rela-

tivi alla procedura di rimborso sono stabiliti di comune accordo dagli organismi di collegamento.

Art. 18

Quando il richiedente o il beneficiario di una rendita d'invalidità secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti risiede sul territorio dell'altro Stato contraente, l'istituzione competente può chiedere in qualsiasi momento all'organismo di collegamento di questo Stato contraente di procedere a esami medici o fornire altre informazioni richieste a norma delle proprie norme giuridiche. L'istituzione competente conserva il diritto di fare esaminare il richiedente o il beneficiario da un medico di sua scelta.

Art. 19

Le spese amministrative risultanti dall'applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono assunte dagli organi incaricati dell'applicazione.

Art. 20

Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Convenzione e vi rimane per la sua stessa durata.

Fatto a Budapest, il 20 febbraio 1998, in due esemplari originali in lingua tedesca e in lingua ungherese.

Per l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali:

Johannes B. Kunz

Per il
Ministero della previdenza sociale:

Endre Pordán